

Responsabilità Civile

A CONTRATTO N.
50 3500303055

Mod. 479RC Ed. 11/2016

Agenzia
AGENZIA DI FONTE NUOVA - DIV. ALA

Sub Agenzia Ag./Subag. Prod.
C790

Contraente
ASSOFONDO Cod.Cliente: 47820593

Indirizzo
VIA MAR LIGURE, 96

comune
QUARTU SANT'ELENA

cap
09045

provincia
CA

codice fiscale/partita IVA
06127281001 06127281001

coassicurazione SARA %
==

delega
ESCLUSIVA O NESSUNA



descrizione del rischio

(Valida in quanto richiamato il relativo codice rischio)

Servizi Vari : Codice rischio **02.50.01**

ASSOFONDO ASS. NAZ. ORGANIZZATORI MAN. GRANFODISTICHE

Regolazione premio: **SI**

premio minimo pari all'anticipato

quanto assicuriamo

RCT Massimale per sinistro

€ 8.000.000,00

RCO Massimale per sinistro/per persona

€ / 8.000.000,00

Franchigia minima danni a cose

€ 250,00

premio da pagare in rate Semestrale

in scadenza il **06/11**

di ogni anno

RATE

Premio netto

Accessori

Imposte

Totale

prima

€ 4.461,79

€ 446,18

€ 1.092,03

€ 6.000,00

seguenti

€ 4.461,79

€ 446,18

€ 1.092,03

€ 6.000,00

DURATA DEL CONTRATTO

dalle ore 24 del **06/05/2022**

alle ore 24 del **06/05/2023**

prima quietanza dal **06/11/2022**

POLIZZA SOSTITUITA

n.

per

(*) al netto dell'abbuono persostituzione

Veridicità informazioni fornite dal Contraente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni rese.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo nonché comportare la cessazione stessa dell'assicurazione. Relativamente alle garanzie prestate ed alle cose assicurate:

- 1) Il Contraente dichiara che non si sono verificati sinistri negli ultimi 3 anni e non esistono altre assicurazioni;
- 2) Il Contraente dichiara che nell'ultimo biennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio;

Sara Assicurazioni S.p.A.

Il Direttore Generale

Il Contraente

ASSOFONDO
Autore Jacopo

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle "Norme che regolano il contratto":

Art.7	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.
Art.8	Recesso in caso di sinistro.
Art.9	Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
Art.15	Rischi esclusi dall'assicurazione
Art.16	Regolazione del premio (qualora prevista)
Art.18	Spese legali -Gestione delle vertenze di danno

Qualora sia assicurata la proprietà di fabbricati il Contraente/Assicurato dichiara che i fabbricati assicurati sono rispondenti ai requisiti legali di abitabilità e agibilità, e si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione.

L'assicurazione è regolata dalle norme riportate nel presente documento e da quelle contenute nel modello SINFA79RC ed. 01/2019 denominato "Rischi Diversi - Set Informativo", contenente la documentazione precontrattuale e le Condizioni di Assicurazione modello 60RCD ed.11/2016 (complete di Glossario) che il Contraente dichiara di aver preliminarmente ricevuto, ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, nonché dalle Condizioni Speciali di assicurazione: RC0011; riportate nell'allegato mod. [CSAV01], norme che dichiara dunque di aver letto, conoscere, ricevuto in copia ed accettare.

Il Contraente

ASSOFONDO
Autore Jacopo

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

Il sottoscritto Contraente:

- dichiara di aver preso visione dell'informativa (Informativa Preventivi e Polizze_v.1.0);
- acconsente al trattamento dei miei dati sanitari, quando forniti per l'esecuzione del contratto, necessario a dare attuazione al rapporto giuridico - la polizza - da concludere o in essere con Sara Assicurazioni, ivi compresa la comunicazione a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.

Il Contraente

ASSOFONDO
Autore Jacopo

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Il pagamento di € 6.000,00 a saldo della prima rata di premio è stato effettuato il _____

(d.c. del _____)

per l'Agenzia

BELLUCCI TIZIANO



Polizza n. **50 3500303055** - Contraente **ASSOFONDO**

Gentile Cliente,

Sara Assicurazioni le mette a disposizione **un servizio** che apre le porte della sua **agenzia alla multicanalità** e le consente di avere **sempre sotto controllo lo stato dei suoi contratti e le informazioni relative alla sue coperture assicurative**.

All'interno dell'"**Area personale**", disponibile sul sito web www.sara.it, potrà trovare tutte le informazioni sui contratti Danni/Vita, sui pagamenti, sullo stato degli eventuali sinistri e i recapiti della sua Agenzia alla quale potrà rivolgersi per qualsiasi necessità.

Per accedere alla sua "Area personale" **dovrà effettuare prima la REGISTRAZIONE**, inserendo il **CODICE CLIENTE** (presente sulla sua polizza Sara Assicurazioni), un numero di polizza tra quelle attive in suo possesso e un indirizzo e-mail valido.

Soltanto dopo aver completato la registrazione, potrà accedere **alla sua "Area Personale"** utilizzando il **CODICE CLIENTE** e la **PASSWORD** che avrà ricevuto all'indirizzo e-mail inserito.

Per maggiori informazioni può rivolgersi direttamente al suo Agente o visitare il sito www.sara.it

Responsabilità Civile

A CONTRATTO N.
50 3500303055

Mod. 479RC Ed. 11/2016

Agenzia
AGENZIA DI FONTE NUOVA - DIV. ALA

Sub Agenzia Ag./Subag. Prod.
C790

Contraente
ASSOFONDO Cod.Cliente: 47820593

Indirizzo
VIA MAR LIGURE, 96

comune
QUARTU SANT'ELENA

cap
09045

provincia
CA

codice fiscale/partita IVA
06127281001 06127281001

coassicurazione SARA %
==

delega
ESCLUSIVA O NESSUNA



descrizione del rischio

(Valida in quanto richiamato il relativo codice rischio)

Servizi Vari - Codice rischio **02.50.01**

ASSOFONDO ASS. NAZ. ORGANIZZATORI MAN. GRANFODISTICHE

Regolazione premio: **SI**

premio minimo pari all'anticipato

quanto assicuriamo

RCT Massimale per sinistro

€ 8.000.000,00

RCO Massimale per sinistro/per persona

€ / 8.000.000,00

Franchigia minima danni a cose

€ 250,00

premio da pagare in rate Semestrale

in scadenza il **06/11**

di ogni anno

RATE

Premio netto

Accessori

Imposte

Totale

prima

€ 4.461,79

€ 446,18

€ 1.092,03

€ 6.000,00

seguenti

€ 4.461,79

€ 446,18

€ 1.092,03

€ 6.000,00

DURATA DEL CONTRATTO

dalle ore 24 del **06/05/2022**

alle ore 24 del **06/05/2023**

prima quietanza dal **06/11/2022**

POLIZZA SOSTITUITA

n.

per

(*) al netto dell'abbuono persostituzione

Veridicità informazioni fornite dal Contraente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni rese.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo nonché comportare la cessazione stessa dell'assicurazione. Relativamente alle garanzie prestate ed alle cose assicurate:

- 1) Il Contraente dichiara che non si sono verificati sinistri negli ultimi 3 anni e non esistono altre assicurazioni;
- 2) Il Contraente dichiara che nell'ultimo biennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio;

Sara Assicurazioni S.p.A.

Il Direttore Generale

Il Contraente

ASSOFONDO
Autos. Tiziano

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle "Norme che regolano il contratto":

Art.7	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.
Art.8	Recesso in caso di sinistro.
Art.9	Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
Art.15	Rischi esclusi dall'assicurazione
Art.16	Regolazione del premio (qualora prevista)
Art.18	Spese legali -Gestione delle vertenze di danno

Qualora sia assicurata la proprietà di fabbricati il Contraente/Assicurato dichiara che i fabbricati assicurati sono rispondenti ai requisiti legali di abitabilità e agibilità, e si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione.

L'assicurazione è regolata dalle norme riportate nel presente documento e da quelle contenute nel modello SIN479RC ed. 01/2019 denominato "Rischi Diversi - Set Informativo", contenente la documentazione precontrattuale e le Condizioni di Assicurazione modello 60RCD ed.11/2016 (complete di Glossario) che il Contraente dichiara di aver preliminarmente ricevuto, ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, nonché dalle Condizioni Speciali di assicurazione: RC0011; riportate nell'allegato mod. [CSAV01], norme che dichiara dunque di aver letto, conoscere, ricevuto in copia ed accettare.

Il Contraente

ASSOFONDO
Autos. Tiziano

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

Il sottoscritto Contraente:

- dichiara di aver preso visione dell'informativa (Informativa Preventivi e Polizze_v.1.0);
- acconsente al trattamento dei miei dati sanitari, quando forniti per l'esecuzione del contratto, necessario a dare attuazione al rapporto giuridico - la polizza - da concludere o in essere con Sara Assicurazioni, ivi compresa la comunicazione a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.

Il Contraente

ASSOFONDO
Autos. Tiziano

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Il pagamento di € 6.000,00 a saldo della prima rata di premio è stato effettuato il _____

(d.c. del _____)

per l'Agenzia

BELLUCCI TIZIANO

Responsabilità Civile

A CONTRATTO N.
50 3500303055

Mod. 479RC Ed. 11/2016

Agenzia
AGENZIA DI FONTE NUOVA - DIV. ALA

Sub Agenzia Ag./Subag. Prod.
C790

Contraente
ASSOFONDO Cod.Cliente: 47820593

Indirizzo
VIA MAR LIGURE, 96

comune
QUARTU SANT'ELENA

cap
09045

provincia
CA

codice fiscale/partita IVA
06127281001 06127281001

coassicurazione SARA %
==

delega
ESCLUSIVA O NESSUNA



P O C 7 9 0 5 0 3 5 0 0 3 0 3 0 5 5 C

descrizione del rischio

(Valida in quanto richiamato il relativo codice rischio)

Servizi Vari Codice rischio **02.50.01**

ASSOFONDO ASS. NAZ. ORGANIZZATORI MAN. GRANFODISTICHE

Regolazione premio: **SI**

**premio minimo pari
all'anticipato**

quanto assicuriamo

RCT Massimale per sinistro

€ 8.000.000,00

RCO Massimale per sinistro/per persona

€ / 8.000.000,00

Franchigia minima danni a cose

€ 250,00

premio da pagare in rate **Semestrale**

in scadenza il **06/11**

di ogni anno

RATE

Premio netto

Accessori

Imposte

Totale

prima

€ 4.461,79

€ 446,18

€ 1.092,03

€ 6.000,00

seguenti

€ 4.461,79

€ 446,18

€ 1.092,03

€ 6.000,00

DURATA DEL CONTRATTO

dalle ore 24 del **06/05/2022**

alle ore 24 del **06/05/2023**

prima quietanza dal **06/11/2022**

POLIZZA SOSTITUITA

n.

per

(*) al netto dell'abbuono persostituzione

Veridicità informazioni fornite dal Contraente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni rese.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo nonché comportare la cessazione stessa dell'assicurazione. Relativamente alle garanzie prestate ed alle cose assicurate:

- 1) Il Contraente dichiara che non si sono verificati sinistri negli ultimi 3 anni e non esistono altre assicurazioni;
- 2) Il Contraente dichiara che nell'ultimo biennio non gli sono state annullate da altre Società polizze a garanzia dello stesso rischio;

Sara Assicurazioni S.p.A.

Il Direttore Generale



Il Contraente

ASSOFONDO
Autoscarpini

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle "Norme che regolano il contratto":

Art.7	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.
Art.8	Recesso in caso di sinistro.
Art.9	Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
Art.15	Rischi esclusi dall'assicurazione
Art.16	Regolazione del premio (qualora prevista)
Art.18	Spese legali -Gestione delle vertenze di danno

Qualora sia assicurata la proprietà di fabbricati il Contraente/Assicurato dichiara che i fabbricati assicurati sono rispondenti ai requisiti legali di abitabilità e agibilità, e si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione.

L'assicurazione è regolata dalle norme riportate nel presente documento e da quelle contenute nel modello SIN479RC ed. 01/2019 denominato "Rischi Diversi - Set Informativo", contenente la documentazione precontrattuale e le Condizioni di Assicurazione modello 60RCD ed.11/2016 (complete di Glossario) che il Contraente dichiara di aver preliminarmente ricevuto, ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, nonché dalle Condizioni Speciali di assicurazione: RC0011; riportate nell'allegato mod. [CSAV01], norme che dichiara dunque di aver letto, conoscere, ricevuto in copia ed accettare.

Il Contraente

ASSOFONDO
Autoscarpini

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

Il sottoscritto Contraente:

- dichiara di aver preso visione dell'informativa (Informativa Preventivi e Polizze_v.1.0);
- acconsente al trattamento dei miei dati sanitari, quando forniti per l'esecuzione del contratto, necessario a dare attuazione al rapporto giuridico - la polizza - da concludere o in essere con Sara Assicurazioni, ivi compresa la comunicazione a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.

Il Contraente

ASSOFONDO
Autoscarpini

Mezzi di pagamento

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Il pagamento di € 6.000,00 a saldo della prima rata di premio è stato effettuato il _____

(d.c. del _____)

per l'Agenzia

BELLUCCI TIZIANO


CONSEGNA E PRESA VISIONE DEI MATERIALI DICHIARATIVI

Il Contraente dichiara di aver ricevuto:

- Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del cliente;
- Allegato n.3 al Regolamento IVASS n.40/2018 (Comunicazione sugli obblighi di comportamento degli intermediari);
- Allegato n.4 al Regolamento IVASS n.40/2018 (Informazioni sull'intermediario, su potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente);
- Informativa sul trattamento dei dati personali.

Sara Assicurazioni Spa

Il Direttore Generale


ASSOFONDO

IL CONTRAENTE

copia per il Contraente

sara

sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara

sara 
divisione **ala**

Rischi Diversi

ASSO FONDO

Polizza n°: **3500303055**

Condizioni Speciali di Assicurazione

Modello **CSAV01**

Clausola: RC0011 - Clausola testo libero

A far data dalle ore 24:00 del **06-05-2022** si conviene di attivare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero':

ASSICURATI:

Le persone fisiche e giuridiche di seguito indicate:

- 1) ASSO FONDO. (Sede Sociale e Legale)
- 2) Le società sportive associate e/o collegate;
- 3) Gli organismi tecnico-amministrativi delle medesime;
- 4) Tutti coloro che, soci o non soci, sono preposti alle attività degli assicurati, per fatti imputabili all'organizzazione.
- 5) I singoli partecipanti, gli allievi, i dirigenti, i dipendenti, gli allenatori e, comunque tutti coloro che, a qualsiasi titolo prendono parte alle attività svolte o organizzate dagli assicurati, esclusivamente se associati alle società assicurate e/o tesserati alla FCI o ad altri enti di promozione sportiva

ATTIVITA'

La totalità delle attività riferite all'organizzazione di gare ciclistiche e relative prove ed allenamenti, nessuna esclusa nè eccettuata, siano esse svolte all'interno che all'esterno di ambienti.

Tali attività possono essere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- partecipazione alle attività sportive agonistiche e non;
- organizzazione di manifestazioni sportive e/o ricreative in genere, comprese gare e competizioni, che comportano particolari prove acrobatiche individuali e/o collettive, ad esclusione delle imprese temerarie fine a se stesse;
- organizzazione di assemblee, congressi, convegni, raduni, riunioni, mostre, esposizioni, conferenze, proiezioni, ecc.;
- gare sociali di qualsiasi tipo;
- organizzazione ed effettuazione, con qualsiasi mezzo di locomozione, esclusi aeromobili, dei viaggi di trasferimento da e per i luoghi ove si svolgono le attività della Contraente;
- proprietà e/o gestione e/o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle discipline sportive, comprese le relative infrastrutture come tribune, recinti e altre spese necessarie, e delle attività ricreative collegate a tutte le attività direttamente o indirettamente connesse alla gestione, manutenzione e approntamento dei beni di proprietà degli Assicurati e/o dagli stessi gestiti e/o locati come ad esempio gli impianti sportivi.

TERZI

SI PRECISA CHE I SOLI PARTECIPANTI SONO CONSIDERATI TERZI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI ASSICURATI MA NON SONO TERZI TRA LORO. ESCLUSO IL CASO PRECEDENTE, GLI ASSICURATI NON SONO CONSIDERATI TERZI TRA LORO

SOCIETA'

La Compagnia di Assicurazione.

ESTENSIONI DI GARANZIA**1) COMMITTENZA AUTO**

L'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato a sensi dell'art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di Committente delle persone che, per suo conto, si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni subiti dalle persone trasportate. Non è considerato terzo il conducente del veicolo ed è fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società di rivalersi nei confronti del responsabile.

2) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile", la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

3) DANNI A VEICOLI IN GENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni cagionati a veicoli di dipendenti e/o di terzi nel corso della manifestazione o che si trovano in sosta nell'ambito delle aree dove si svolgono le attività della Contraente, compresi spazi esterni temporaneamente locati al Contraente e di cui quest'ultimo sia responsabile.

Tale estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato, ferma restando l'esclusione dei danni conseguenti a furto.

4) DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno

stesso periodo assicurativo annuo.

5) ESTENSIONE TERRITORIALE AL MONDO INTERO

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si intende estesa al mondo intero, esclusi USA e Canada, con l'intesa che qualora la Compagnia non sia legalmente autorizzata e non possa per qualunque ragione difendere l'Assicurato, o a sua sola scelta decida di non farlo, rimborserà direttamente all'Assicurato tutte le somme (comprese le spese legali sostenute con il suo consenso) nei limiti dei massimali previsti, che l'Assicurato sarà obbligato a pagare in conseguenza di una responsabilità assicurata, a sensi di legge, dalla presente polizza.

6) RADDOPPIO TERMINI DI REGOLAZIONE PREMIO

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che il termine per la denuncia dei dati consuntivi per la regolazione del premio viene elevata a 120 gg. ed il termine di 15 gg. per il pagamento del relativo premio viene elevato a 30 gg.

7) RADDOPPIO TERMINI DI MORA

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione e dell'art. 1901 del Codice Civile, si prende atto che il termine per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 30 giorni.

8) RESPONSABILITA' CIVILE COLLABORATORI

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia comprende i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

9) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DIRIGENTI, QUADRI, PREPOSTI, DIPENDENTI, CONSULENTI

L'Assicurazione si intende estesa, nell'ambito delle Condizioni Generali e Particolari, alla responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri, Preposti e Dipendenti nonché di Consulenti in genere dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi e/o ad altri dipendenti in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. Restano fermi ed unici i massimali convenuti in polizza anche nel caso di corresponsabilità dei Dirigenti, Quadri, Consulenti e Dipendenti con l'Assicurato e fra di loro.

10) ESTENSIONI VARIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende, relativamente all'attività assicurata, tutte le operazioni preliminari, complementari, accessorie, ecc., nessuna esclusa né eccettuata, che si riportano a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) gestione di mense aziendali, compresi casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste; qualora la gestione delle mense fosse data in appalto a terzi l'Assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- b) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, gite aziendali;
- c) esistenza di servizi di sorveglianza anche armata;
- d) proprietà di cani da guardia e non;
- e) esistenza di servizi medici ed infermieristici siti all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- f) proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con l'intesa che qualora l'installazione e/o manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; l'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelloni e gli striscioni;
- g) circolazione ed uso, anche all'interno dei complessi assicurati, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- h) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- i) proprietà ed uso di carrelli elevatori, ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici;
- l) mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere e di lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiale;
- m) lavori di manutenzione e/o riparazione di macchinari e/o impianti inerenti l'attività svolta.

11) TRIPLICAZIONE TERMINI DI DENUNCIA DI DANNO

Il termine per la denuncia dei sinistri viene elevato a gg. 9 dal fatto o dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

12) PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' - QUALIFICA DI TERZI

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che tutti i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che prendono comunque parte ai lavori formanti oggetto della garanzia sono considerate terzi agli effetti della presente polizza (con la sola esclusione dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro, se subiscano danni in occasione di lavoro o servizio).

13) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante a sensi dell'art. 1916 C.C., non solo nei confronti degli amministratori, dirigenti, impiegati, operai della Contraente, ma altresì nei confronti delle imprese associate od affiliate alla Contraente o di qualsiasi altro Ente nel quale l'Assicurato abbia proprietà azionarie pari o superiori al 50%.

14) RESPONSABILITA' CIVILE DA INCENDIO

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia si estende ai danni a cose di terzi derivanti da incendio e/o scoppio in genere delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta convenuto che la presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio. La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 250.000,00.

15) DANNI CAUSATI DA PRODOTTI SOMMINISTRATI O VENDUTI

L'Assicurazione comprende i danni causati da prodotti somministrati o venduti - esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi - purché la somministrazione, la vendita, il danno, si siano verificati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno sia avvenuto entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita.

Il massimale pattuito per sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo o di minor durata della polizza.

16) ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

Premesso che tutti gli Assicurati aderiscono alla Federazione Ciclistica Italiana o ad Enti di Promozione Sportiva sotto la cui egida

svolgono le proprie attività e hanno una propria copertura assicurativa a garanzia dei danni eventualmente causati a terzi

La presente garanzia viene prestata esclusivamente nei seguenti casi:

a) se al momento del sinistro esiste valida, efficace e regolarmente pagata copertura assicurativa, come sopra indicato, la presente polizza viene prestata in primo rischio per quelle garanzie prestate con il presente contratto e non coperte dalle polizze su citate, vale a dire che SARA risponderà dell'intero danno salvo per le franchigie eventualmente pattuite fino a concorrenza dei massimali e sottolimiti indicati nel presente contratto, in caso di intervento di SARA l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 5.000,00 per ogni sinistro

b) se al momento del sinistro esiste valida, efficace e regolarmente pagata copertura assicurativa, come sopra indicato, la presente polizza viene prestata in differenza massimali, vale a dire che SARA risponderà soltanto per la parte di danno eccedente i massimali della polizza di 1° rischio e fino a concorrenza dei massimali e sottolimiti indicati del presente contratto

Ai sensi del presente articolo, si conviene tra le parti, che in caso di sinistro, la Contraente si impegna ad effettuare la denuncia, allegando alla stessa, oltre agli elementi utili per la gestione del sinistro, anche la copia della denuncia effettuata da parte di FCI/ENTI/SOCIETA' sportive alle relative Compagnie per il medesimo evento, successivamente indicazione scritta dell'eventuale liquidazione ricevuta dal danneggiato o elezione del danno da parte della Compagnia

17) DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose che lo stesso abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorciate, sollevate, scaricate o caricate, nell'ambito dei locali o delle aree destinate alle attività istituzionali dell'Associazione, compresi i danni cagionati ai locali tenuti in locazione e conduzione a qualsiasi titolo dall'Assicurato. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di € 50.000,00. per sinistro.

18) PROPRIETA' E CONDUZIONE DI FABBRICATI

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, compresi gli impianti fissi, ascensori, montacarichi, recinzioni, cancelli ed aree adiacenti. Tale estensione comprende i rischi derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati stessi (compresi quelli di trasformazione, costruzione ed ampliamento), fermo restando che se detti lavori fossero affidati a terzi, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori stessi e ciò anche ai sensi della legge 494/96.

19) ESONERO DICHIARAZIONE VARIANTI DI RISCHIO

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le variazioni di rischio, purchè queste rimangano nell'ambito dell'attività esercitata. In caso di aggravamento di rischio, resta fermo l'obbligo della dichiarazione alla Società, ma all'Assicurato è accordato un mese di tempo, fermo il disposto dell'art. 5 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

20) RESPONSABILITA' CIVILE LESIONI DA ATTI VIOLENTI

La garanzia si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nei complessi aziendali, attentati o atti violenti anche legati a manifestazioni di natura sindacale, con esclusione di atti di terrorismo.

21) UBICAZIONI

Le garanzie prestate con la presente polizza valgono per le attività dell'Assicurata esercitate anche attraverso uffici ovunque ubicati.

22) PERSONE CONSIDERATE TERZE

Si conviene tra le parti che, fermo restando quanto precisato nella definizione di assicurati, tutti gli altri soggetti e tutti i soggetti (sia persone fisiche che persone giuridiche) sono considerati terzi agli effetti della presente polizza con l'esclusione di:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a)
- tutti i dipendenti iscritti all'INAIL durante lo svolgimento delle loro mansioni professionali.

23) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE AI SENSI DEL D.Lgs 81/2008

Con riferimento alle Condizioni Aggiuntive che prevedono l'estensione alla responsabilità personale di dirigenti, quadri, preposti e dipendenti dell'Assicurato, si precisa che la garanzia assicurativa comprende anche la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008.

24) CONSEGNA, PRELIEVO E RIFORNIMENTO

La garanzia di cui alla presente polizza si intende estesa alle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

25) ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Premio netto annuo per singolo partecipante e per giornata € 0,50 x 24.000 partecipanti pari a € 12.000,00.

Si precisa che il premio suindicato deve intendersi premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società, anche in caso di regolazione passiva ai sensi dell'art. 18 delle norme che regolano l'Assicurazione.

Il Contraente
ASSO FONDO
Autos. Caprai

Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale


sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara

sara 
divisione **ala**

Rischi Diversi

ASSO FONDO

Polizza n°: **3500303055**

Condizioni Speciali di Assicurazione

Modello **CSAV01**

Clausola: RC0011 - Clausola testo libero

A far data dalle ore 24:00 del **06-05-2022** si conviene di attivare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero':

ASSICURATI:

Le persone fisiche e giuridiche di seguito indicate:

- 1) ASSO FONDO. (Sede Sociale e Legale)
- 2) Le società sportive associate e/o collegate;
- 3) Gli organismi tecnico-amministrativi delle medesime;
- 4) Tutti coloro che, soci o non soci, sono preposti alle attività degli assicurati, per fatti imputabili all'organizzazione.
- 5) I singoli partecipanti, gli allievi, i dirigenti, i dipendenti, gli allenatori e, comunque tutti coloro che, a qualsiasi titolo prendono parte alle attività svolte o organizzate dagli assicurati, esclusivamente se associati alle società assicurate e/o tesserati alla FCI o ad altri enti di promozione sportiva

ATTIVITA'

La totalità delle attività riferite all'organizzazione di gare ciclistiche e relative prove ed allenamenti, nessuna esclusa nè eccettuata, siano esse svolte all'interno che all'esterno di ambienti.

Tali attività possono essere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- partecipazione alle attività sportive agonistiche e non;
- organizzazione di manifestazioni sportive e/o ricreative in genere, comprese gare e competizioni, che comportano particolari prove acrobatiche individuali e/o collettive, ad esclusione delle imprese temerarie fine a se stesse;
- organizzazione di assemblee, congressi, convegni, raduni, riunioni, mostre, esposizioni, conferenze, proiezioni, ecc.;
- gare sociali di qualsiasi tipo;
- organizzazione ed effettuazione, con qualsiasi mezzo di locomozione, esclusi aeromobili, dei viaggi di trasferimento da e per i luoghi ove si svolgono le attività della Contraente;
- proprietà e/o gestione e/o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento delle discipline sportive, comprese le relative infrastrutture come tribune, recinti e altre spese necessarie, e delle attività ricreative collegate a tutte le attività direttamente o indirettamente connesse alla gestione, manutenzione e approntamento dei beni di proprietà degli Assicurati e/o dagli stessi gestiti e/o locati come ad esempio gli impianti sportivi.

TERZI

SI PRECISA CHE I SOLI PARTECIPANTI SONO CONSIDERATI TERZI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI ASSICURATI MA NON SONO TERZI TRA LORO. ESCLUSO IL CASO PRECEDENTE, GLI ASSICURATI NON SONO CONSIDERATI TERZI TRA LORO

SOCIETA'

La Compagnia di Assicurazione.

ESTENSIONI DI GARANZIA**1) COMMITTENZA AUTO**

L'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato a sensi dell'art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di Committente delle persone che, per suo conto, si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni subiti dalle persone trasportate. Non è considerato terzo il conducente del veicolo ed è fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società di rivalersi nei confronti del responsabile.

2) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile", la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

3) DANNI A VEICOLI IN GENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni cagionati a veicoli di dipendenti e/o di terzi nel corso della manifestazione o che si trovano in sosta nell'ambito delle aree dove si svolgono le attività della Contraente, compresi spazi esterni temporaneamente locati al Contraente e di cui quest'ultimo sia responsabile.

Tale estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato, ferma restando l'esclusione dei danni conseguenti a furto.

4) DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

A parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno

stesso periodo assicurativo annuo.

5) ESTENSIONE TERRITORIALE AL MONDO INTERO

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si intende estesa al mondo intero, esclusi USA e Canada, con l'intesa che qualora la Compagnia non sia legalmente autorizzata e non possa per qualunque ragione difendere l'Assicurato, o a sua sola scelta decida di non farlo, rimborserà direttamente all'Assicurato tutte le somme (comprese le spese legali sostenute con il suo consenso) nei limiti dei massimali previsti, che l'Assicurato sarà obbligato a pagare in conseguenza di una responsabilità assicurata, a sensi di legge, dalla presente polizza.

6) RADDOPPIO TERMINI DI REGOLAZIONE PREMIO

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si prende atto che il termine per la denuncia dei dati consuntivi per la regolazione del premio viene elevata a 120 gg. ed il termine di 15 gg. per il pagamento del relativo premio viene elevato a 30 gg.

7) RADDOPPIO TERMINI DI MORA

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione e dell'art. 1901 del Codice Civile, si prende atto che il termine per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 30 giorni.

8) RESPONSABILITA' CIVILE COLLABORATORI

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia comprende i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

9) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DIRIGENTI, QUADRI, PREPOSTI, DIPENDENTI, CONSULENTI

L'Assicurazione si intende estesa, nell'ambito delle Condizioni Generali e Particolari, alla responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri, Preposti e Dipendenti nonché di Consulenti in genere dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi e/o ad altri dipendenti in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. Restano fermi ed unici i massimali convenuti in polizza anche nel caso di corresponsabilità dei Dirigenti, Quadri, Consulenti e Dipendenti con l'Assicurato e fra di loro.

10) ESTENSIONI VARIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende, relativamente all'attività assicurata, tutte le operazioni preliminari, complementari, accessorie, ecc., nessuna esclusa né eccezionata, che si riportano a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) gestione di mense aziendali, compresi casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste; qualora la gestione delle mense fosse data in appalto a terzi l'Assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- b) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, gite aziendali;
- c) esistenza di servizi di sorveglianza anche armata;
- d) proprietà di cani da guardia e non;
- e) esistenza di servizi medici ed infermieristici siti all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- f) proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati, con l'intesa che qualora l'installazione e/o manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; l'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelloni e gli striscioni;
- g) circolazione ed uso, anche all'interno dei complessi assicurati, di velocipedi e ciclomotori senza motore;
- h) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- i) proprietà ed uso di carrelli elevatori, ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici;
- l) mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere e di lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiale;
- m) lavori di manutenzione e/o riparazione di macchinari e/o impianti inerenti l'attività svolta.

11) TRIPLICAZIONE TERMINI DI DENUNCIA DI DANNO

Il termine per la denuncia dei sinistri viene elevato a gg. 9 dal fatto o dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

12) PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' - QUALIFICA DI TERZI

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che tutti i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che prendono comunque parte ai lavori formanti oggetto della garanzia sono considerate terzi agli effetti della presente polizza (con la sola esclusione dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro, se subiscano danni in occasione di lavoro o servizio).

13) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia all'esercizio di surrogazione spettante a sensi dell'art. 1916 C.C., non solo nei confronti degli amministratori, dirigenti, impiegati, operai della Contraente, ma altresì nei confronti delle imprese associate od affiliate alla Contraente o di qualsiasi altro Ente nel quale l'Assicurato abbia proprietà azionarie pari o superiori al 50%.

14) RESPONSABILITA' CIVILE DA INCENDIO

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia si estende ai danni a cose di terzi derivanti da incendio e/o scoppio in genere delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta convenuto che la presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio. La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 250.000,00.

15) DANNI CAUSATI DA PRODOTTI SOMMINISTRATI O VENDUTI

L'Assicurazione comprende i danni causati da prodotti somministrati o venduti - esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi - purché la somministrazione, la vendita, il danno, si siano verificati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno sia avvenuto entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita.

Il massimale pattuito per sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo o di minor durata della polizza.

16) ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

Premesso che tutti gli Assicurati aderiscono alla Federazione Ciclistica Italiana o ad Enti di Promozione Sportiva sotto la cui egida

svolgono le proprie attività e hanno una propria copertura assicurativa a garanzia dei danni eventualmente causati a terzi

La presente garanzia viene prestata esclusivamente nei seguenti casi:

a) se al momento del sinistro esiste valida, efficace e regolarmente pagata copertura assicurativa, come sopra indicato, la presente polizza viene prestata in primo rischio per quelle garanzie prestare con il presente contratto e non coperte dalle polizze su citate, vale a dire che SARA risponderà dell'intero danno salvo per le franchigie eventualmente pattuite fino a concorrenza dei massimali e sottolimiti indicati nel presente contratto, in caso di intervento di SARA l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 5.000,00 per ogni sinistro

b) se al momento del sinistro esiste valida, efficace e regolarmente pagata copertura assicurativa, come sopra indicato, la presente polizza viene prestata in differenza massimali, vale a dire che SARA risponderà soltanto per la parte di danno eccedente i massimali della polizza di 1° rischio e fino a concorrenza dei massimali e sottolimiti indicati del presente contratto

Ai sensi del presente articolo, si conviene tra le parti, che in caso di sinistro, la Contraente si impegna ad effettuare la denuncia, allegando alla stessa, oltre agli elementi utili per la gestione del sinistro, anche la copia della denuncia effettuata da parte di FCI/ENTI/SOCIETA' sportive alle relative Compagnie per il medesimo evento, successivamente indicazione scritta dell'eventuale liquidazione ricevuta dal danneggiato o elezione del danno da parte della Compagnia

17) DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose che lo stesso abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, scaricate o caricate, nell'ambito dei locali o delle aree destinate alle attività istituzionali dell'Associazione, compresi i danni cagionati ai locali tenuti in locazione e conduzione a qualsiasi titolo dall'Assicurato. Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 250,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di € 50.000,00. per sinistro.

18) PROPRIETA' E CONDUZIONE DI FABBRICATI

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, compresi gli impianti fissi, ascensori, montacarichi, recinzioni, cancelli ed aree adiacenti. Tale estensione comprende i rischi derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati stessi (compresi quelli di trasformazione, costruzione ed ampliamento), fermo restando che se detti lavori fossero affidati a terzi, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori stessi e ciò anche ai sensi della legge 494/96.

19) ESONERO DICHIARAZIONE VARIANTI DI RISCHIO

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le variazioni di rischio, purchè queste rimangano nell'ambito dell'attività esercitata. In caso di aggravamento di rischio, resta fermo l'obbligo della dichiarazione alla Società, ma all'Assicurato è accordato un mese di tempo, fermo il disposto dell'art. 5 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

20) RESPONSABILITA' CIVILE LESIONI DA ATTI VIOLENTI

La garanzia si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nei complessi aziendali, attentati o atti violenti anche legati a manifestazioni di natura sindacale, con esclusione di atti di terrorismo.

21) UBICAZIONI

Le garanzie prestare con la presente polizza valgono per le attività dell'Assicurata esercitate anche attraverso uffici ovunque ubicati.

22) PERSONE CONSIDERATE TERZE

Si conviene tra le parti che, fermo restando quanto precisato nella definizione di assicurati, tutti gli altri soggetti e tutti i soggetti (sia persone fisiche che persone giuridiche) sono considerati terzi agli effetti della presente polizza con l'esclusione di:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a)
- tutti i dipendenti iscritti all'INAIL durante lo svolgimento delle loro mansioni professionali.

23) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE AI SENSI DEL D.Lgs 81/2008

Con riferimento alle Condizioni Aggiuntive che prevedono l'estensione alla responsabilità personale di dirigenti, quadri, preposti e dipendenti dell'Assicurato, si precisa che la garanzia assicurativa comprende anche la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008.

24) CONSEGNA, PRELIEVO E RIFORMIMENTO

La garanzia di cui alla presente polizza si intende estesa alle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

25) ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Premio netto annuo per singolo partecipante e per giornata € 0,50 x 24.000 partecipanti pari a € 12.000,00.

Si precisa che il premio suindicato deve intendersi premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società, anche in caso di regolazione passiva ai sensi dell'art. 18 delle norme che regolano l'Assicurazione.

Il Contraente

ASSO FONDO
Antonio Scarfati

Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale
